



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,  
dell'energia e delle comunicazioni DATEC

**Ufficio federale delle strade USTRA**  
Divisione Circolazione stradale

Berna, dicembre 2023

---

# **Revisione parziale del 22.12.2023 dell'ordinanza del 20 novembre 1959 sull'assicurazione dei veicoli (OAV; RS 741.31)**

## **Commento**

---

Numero documento: ASTRA-D-33B23401/1232



ASTRA-D-33B23401/1232

## **Cifra I**

### **Art. 9 cpv. 6**

Nella versione italiana «furgoncino» è sostituito con «minibus».

### **Art. 22 cpv. 2 lett. d e 3**

Cpv. 2 lett. d: nella versione italiana «veicoli speciali» è sostituito con «veicoli eccezionali».

Cpv. 3: nella versione italiana «veicoli speciali» è sostituito con «veicoli eccezionali».

### **Art. 32, rubrica e cpv. 1**

Rubrica: la rubrica vigente «Macchine per la costruzione di strade» viene integrata e diventa «Macchine per la costruzione di strade e carri di lavoro con velocità massima per costruzione fino a 10 km/h».

Cpv. 1: la lettera a e la frase introduttiva riprendono il tenore dell'articolo vigente. Il termine «macchine operatrici semoventi» utilizzato nell'OAV fin dall'entrata in vigore il 1.1.1960 è sostituito con «autoveicoli di lavoro». L'obbligo del titolare d'azienda di dimostrare la copertura assicurativa di responsabilità civile vale per tutti gli autoveicoli di lavoro impiegati senza immatricolazione in cantieri stradali circoscritti non completamente chiusi alla circolazione (cfr. art. 72 cpv. 1 lett. d OAV<sup>1</sup>). La lettera b estende tale obbligo anche ai carri di lavoro con velocità massima fino a 10 km/h esonerati dall'obbligo di immatricolazione ai sensi del nuovo articolo 72 capoverso 1 lettera m OAC.

Nota: possono essere classificati come carri di lavoro (art. 13 cpv. 3 lett. b OETV<sup>2</sup>) i carri a motore (cfr. art. 25 cpv. 2 lett. d LCStr<sup>3</sup>) costruiti specificamente per lo svolgimento di lavori e il cui carico utile è fortemente limitato.

### **Art. 38 cpv. 1 lett.a**

Nel testo francese il termine «voitures à bras» è sostituito con l'espressione più precisa «voitures à bras équipées d'un moteur», coerentemente con il testo vigente delle altre versioni linguistiche.

## **Cifra II**

Le modifiche entreranno in vigore il 1° aprile 2024.

---

<sup>1</sup> Ordinanza del 27 ott. 1976 sull'ammissione alla circolazione; RS **741.51**.

<sup>2</sup> Ordinanza del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali; RS **741.41**.

<sup>3</sup> Legge federale del 19 dic. 1958 sulla circolazione stradale; RS **741.01**.